

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6443 del 16/12/2022
Oggetto	Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico addossate all'argine destro del Po di Volano - Risvolta di Cona con rampa carrabile e un manufatto di scarico \approx 200cm di acque reflue in località Cocomaro di Cona - comune di Ferrara (FE). Proc. Cod. FEPPT0019 Richiedenti: Grandi Gabriele e Balboni Alan
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6749 del 15/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico addossate all'argine destro del Po di Volano - Risvolta di Cona con rampa carrabile e un manufatto di scarico ø200cm di acque reflue in località Cocomaro di Cona - comune di Ferrara (FE).

Proc. Cod. FEPPT0019

Richiedenti: Grandi Gabriele e Balboni Alan

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019 prorogata con atto DEL-2022-120 del 29.09.2022;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATI

- l'Atto del Dirigente Determinazione Num. 15647 del 18/11/2003 ad oggetto:”*Concessione di area demanio idrico per un terrapieno/rampa addossato all’argine dx Po di Volano ed un manufatto di scarico acque loc. Cocomaro di Cona Comune di Ferrara - Sig. Grandi Cesare*”;
- l'Atto del Dirigente Determinazione Num. 868 del 28/01/2011 ad oggetto:”*Pratica FEPPT0019 - Rilascio di Rinnovo di concessione per occupazione di bene del demanio idrico ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico acque depurate in loc. Cocomaro di Cona, Comune di Ferrara*” con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato il rinnovo per 12 (dodici) anni al Sig. Grandi Gabriele, C.F. GRNGRL52B20D548E, con residenza in Via Comacchio 507, Loc. Cocomaro di Cona - Comune di Ferrara l'occupazione di un'area del Demanio Idrico ad uso rampa carrabile, sull’argine dx del Po di Volano - Risvolta di Cona in Via Comacchio 507 Loc. Cocomaro di Cona in Comune di Ferrara e con manufatto di scarico acque depurate nel corpo idrico superficiale denominato Po di Volano provenienti da civile abitazione in Via Comacchio 507 ubicata in area golenale privata, Il manufatto

di scarico si trova di fronte al mapp. 218 (di proprietà) del fg. 233 del Comune di Ferrara. La rampa si trova di fronte al mapp. 218 (di proprietà) del medesimo foglio ed il versamento in data 07/11/2010 di euro 225,00 per il deposito cauzionale.

PRESO ATTO:

- in data 19/04/2021 i Sigg.:

Grandi Gabriele, C.F. GRNGRL52B20D548E residente in via Comacchio, 507 a Ferrara (FE);

Balboni Alan, C.F. BLBLNA70P23D548G residente in via Comacchio, 509 a Ferrara (FE);

in qualità di proprietari degli immobili in località Cocomaro di Cona in comune di Ferrara, hanno presentato istanza di rinnovo, senza modifiche, della concessione FEPPT0019, registrata al PG/2021/60063 del 19/04/2021;

- **DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 23 del 02/02/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Comune di Ferrara, registrato al prot n. PG/2022/8492 del 20/01/2022;
- dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Determina Dirigenziale n. 3181 del 12/09/2022 - disciplinare tecnico trasmessa con prot. n. 47530 del 14/09/2022, conservato in atti al prot. PG/2022/150453 del 19/09/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 868/2011, il precedente concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 17/11/2021 data di scadenza e anche per i successivi fino al 31/12/2022;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2022 in € 216,86 per l'occupazione con rampa e n. 1 manufatto di scarico acque depurate;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che i richiedenti hanno versato:

- in data 31/03/2021 tramite il bollettino l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 20/04/2021 tramite bonifico di € 25,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare ai Sigg.:

Grandi Gabriele, C.F. GRNGRL52B20D548E residente in via Comacchio, 507 a Ferrara (FE);

Balboni Alan, C.F. BLBLNA70P23D548G residente in via Comacchio, 509 a Ferrara (FE);

in qualità di proprietari degli immobili in località Cocomaro di Cona in comune di Ferrara, senza modifiche, nella concessione FEPPT0019, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di aree del demanio idrico addossate all'argine destro del Po di Volano - Risvolta di Cona con rampa carrabile e un manufatto di scarico di acque reflue ø200 in località Cocomaro di Cona - comune di Ferrara (FE). Entrambi i manufatti sono catastalmente ubicati di fronte alla part. 218 (proprietà privata) del fg 233 del Comune di Ferrara;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2033**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/12/2022 (PG/2022/202368 del 12/12/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 216,86 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 31/03/2021 tramite il bollettino l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 20/04/2021 tramite bonifico di € 25,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale e pertanto € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni di rinnovo di concessione (cod. pratica FEPPT0019) per occupazione di area demaniale rilasciata ai Sigg.:

Grandi Gabriele, C.F. GRNGRL52B20D548E residente in via Comacchio, 507 a Ferrara (FE)

Balboni Alan, C.F. BLBLNA70P23D548G residente in via Comacchio, 509 a Ferrara (FE)

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico addossate all'argine destro del Po di Volano - rivolta di Cona con rampa carrabile e un manufatto di scarico di acque reflue \varnothing 200 in località Cocomaro di Cona - comune di Ferrara (FE). Entrambi i manufatti sono catastalmente ubicati di fronte alla part. 218 (proprietà privata) del fg 233 del Comune di Ferrara.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 216,86 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2033**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPT0019;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni vincolanti, contenute nel Disciplinare Tecnico, dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile trasmesso con determinazione n. 3181 del 12/09/2022 (prot. n. 47530.U), registrato al PG/2022/150453 del 19/09/2022:

- 1) Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con una rampa carrabile, addossata all'argine destro del Po di Volano- risvolta di Cona, e un manufatto di scarico acque depurate Ø200, ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, località Cocomaro in Comune di Ferrara (FE) via Comacchio, 509-507.
- 2) La rampa carrabile e il manufatto di scarico sono ubicati di fronte alla part. 218 (proprietà privata) del Fg. 233 del comune di Ferrara.
- 3) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
- 4) Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- 5) I Richiedenti sono tenuti alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- 6) Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla Richiedente.
- 7) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- 8) La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
- 9) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, i Richiedenti dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.
- 10) Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Volano - Risvolta di Cona, sarà onere dei Richiedenti valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Ufficio, possono essere installati opportuni sistemi anti allagamento del tipo valvole a clapet, o similari.
- 11) Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente

autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano - sede Ferrara.

12) Nel caso il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

13) I Richiedenti sono consapevoli che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in area golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

14) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Aree del Reno e Po di Volano (questo Ufficio) - non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico dei Richiedenti; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

15) I Richiedenti sono tenuti a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

16) I Richiedenti hanno, l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dal ciglio di sponda verso la proprietà privata, al fine di garantire il transito dei mezzi dell'A.R.S.T. P.C per svolgere attività di sorveglianza idraulica. Ciò vale anche per la parte in scarpata a fiume verso il pelo libero dell'acqua.

17) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

18) L'A.R.S.T e P.C Servizio Area Reno e Po di Volano (questo Ufficio) resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

19) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative,


nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Mappa



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.